COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il riciclato nelle bottiglie e la crisi del comparto plastica

Audizione CORIPET sul D.L. 177/2026 – A.C. 3133

Roma, 20 ottobre 2026

CORIPET e il riciclo delle bottiglie in PET

41%

circa delle bottiglie immesse
a consumo in Italia

Consorzio volontario senza fini di lucro

CORIPET si occupa dell'avvio a riciclo delle bottiglie di plastica in PET.

I due pilastri del modello CORIPET

01 **Raccolta differenziata tradizionale**

Convenzioni con i Comuni e gli altri enti locali.

02 **Raccolta selettiva**

Eco-compattatori c/o GDO etc. come ponte verso i sistemi DRS di deposito su cauzione.

L’obbligo di riciclato e l’assenza di sanzioni

25%

di plastica riciclata
nelle bottiglie in PET
per bevande dal 2025

Direttiva (UE) 2019/904

Obbligo di utilizzo del riciclato.

D.lgs. 196/2021

Recepisce l’obbligo, ma non introduce sanzioni per il mancato utilizzo.

Il D.L. 177/2026: un passo avanti da completare

La novità del provvedimento

Obbligo per i produttori di comunicare i dati sull'uso del riciclato nelle bottiglie, per verificare il rispetto degli obblighi.

La carenza che permane

Il decreto continua a non prevedere sanzioni pecuniarie per chi viola gli obblighi di utilizzo del riciclato.

La richiesta di CORIPET

Sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive

Una misura strutturale per:

01 Tutelare l'industria nazionale
Rispetto alle importazioni extra UE a basso costo.

02 Ristabilire una concorrenza sana
Tra chi rispetta gli obblighi e chi li viola.

03 Contribuire al superamento della crisi
Salvaguardando anche la fiducia nella politica e nelle istituzioni.

04 Ridurre le spese per lo Stato per la plastic tax versata all'UE

Perché l’utilizzo del riciclato è essenziale

Minore dipendenza dalle importazioni

La produzione e l’uso del riciclato riducono il ricorso a polimeri vergini, spesso extra UE.

Sbocco effettivo della raccolta differenziata

La raccolta è il mezzo: il risultato è riciclare e utilizzare il materiale recuperato.

Continuità delle raccolte

Se il mercato non assorbe il riciclato, la raccolta differenziata rischia di bloccarsi.

Minore spesa per lo Stato per la plastic tax versata all’UE

L’utilizzo della plastica riciclata riduce le spese a carico dello Stato (circa 750.000.000,00 euro l’anno, con un’aliquota pari a 800 euro a tonnellata con previsione di aumento a 1.000 €/t) per la *plastic tax europea* ogni anno versata dal nostro Paese all’UE sulle plastiche immesse a consumo e non riciclate.

La crisi strutturale del comparto plastica

Il riciclato costa più del vergine

Le importazioni extra UE a basso costo rendono meno conveniente l’impiego di riciclato.

Mancano misure che compensino il divario

Senza sostegni e sanzioni efficaci, le imprese privilegiano il polimero vergine.

Il rischio si trasferisce alla raccolta

Il blocco del riciclo e della domanda di riciclato può portare all’emergenza.

La tutela delle imprese che rispettano gli obblighi

I produttori che utilizzano il riciclato sostengono un costo maggiore.

L’assenza di sanzioni consente alle imprese inadempienti di beneficiare del minor prezzo del polimero vergine.

CORIPET chiede condizioni di concorrenza eque e sostegno ai produttori virtuosi.

Emendamento: sanzioni su violazione obbligo utilizzo riciclato

All’art. 4 del d.l. n. 177/2026, dopo il comma 4, inserire il seguente
“5. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 50.000, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni punto percentuale mancante rispetto agli obiettivi sulla plastica riciclata di cui al citato comma 4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Emendamento: sanzioni per omessa comunicazione dei dati sul riciclato

5-ter. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-bis, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».